

FAQ

Enti del Terzo Settore

1. Per quanto concerne la rendicontazione in genere, potrà essere sufficiente da parte dell'ente del terzo settore individuato presentare fattura senza distinguere le voci di spesa?

L'agevolazione viene concessa quale finanziamento al 100% dei costi ammissibili secondo le disposizioni di cui al D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42 del 5.11.2011".

La rendicontazione è a costi reali come chiarito nel bando all'art. 8. Ne deriva che l'Ente del Terzo Settore dovrà presentare le fatture per singola voce di spesa al soggetto sub-attuatore in modo tale da permettere a quest'ultimo, a sua volta, di rendicontare la spesa a costi reali attraverso il sistema Regis.

La presente regola è derogata solo parzialmente per le spese che potranno essere rendicontate in maniera semplificata, ai sensi dell'art. 54, lett. b) reg. UE 2021/1060, del 24 giugno 2021 nella misura del 15% dei costi diretti di personale, secondo quanto chiarito dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Tabella 8.12 del Bando, cui si rimanda.

2. ... Ad esempio, se si acquista un PC o altro bene strumentale, deve dichiararlo o può presentare una fattura "forfettaria" di spese di formazione che ricomprendono anche le spese per l'hardware ?

Sono ammesse spese per l'acquisto di strumentazione tecnologica finalizzata alla predisposizione delle postazioni, anche mobili, dei punti di facilitazione digitale (PC, monitor, scanner, stampanti etc), **solo se acquisito dalla PA** (art. 8 bando).

Più precisamente, l'art. 7 del bando dispone che la misura può coprire una spesa massima di 612.333,12 euro per "attrezzature e/o dotazioni tecnologiche, connessione, pari a circa il 7,424%; conseguentemente quest'ultima percentuale indica la misura massima che ciascun soggetto sub attuatore può decidere di destinare alle attrezzature e/o dotazioni tecnologiche, fatto 100 il costo del progetto.

I soggetti sub-attuatori.

3. Quale sarà la periodicità del trasferimento dei fondi previsti per la misura e la loro suddivisione in percentuale sul totale assegnato all'ente ?

Il trasferimento delle risorse da parte della Regione ai soggetti sub-attuatori è disciplinato dall'art. 26 del bando.

la prima quota a titolo di anticipazione fino al 20% dell'importo assegnato a seguito della approvazione del progetto;

- la seconda quota pari al 30% dell'importo assegnato è trasferita a seguito della trasmissione da parte del Soggetto sub attuatore della rendicontazione di spesa quietanzata pari ad almeno l'80% dell'importo trasferito a titolo di anticipazione e della documentazione comprovante il raggiungimento del 25% del target assegnato;

- la terza quota a concorrenza del 90% dell'importo assegnato è trasferita a seguito della trasmissione da parte del Soggetto sub attuatore della rendicontazione di spesa quietanzata pari ad almeno l'80% dell'importo già versato e della documentazione comprovante il raggiungimento del 50% del target assegnato;

- il saldo finale pari al 10% dell'importo assegnato (o importo inferiore) sarà trasferito a conclusione del progetto ed a seguito della trasmissione della rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta e quietanzata e della documentazione comprovante il raggiungimento del 100% del target assegnato.

Si precisa che il trasferimento delle quote successive alla prima è subordinato al riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati dai soggetti sub attuatori ed alla verifica della percentuale di target assegnato.

La richiesta di acconto è presentata dal Soggetto sub attuatore alla Regione utilizzando il rispettivo format di cui all'allegato: All. D Format Richiesta acconto;

Le successive richieste di pagamento sono presentate di norma sulla base del cronoprogramma del progetto ed utilizzando

il rispettivo format di cui all'allegato: All. E Format Richiesta quote successive/saldo finale.

Per le successive richieste di pagamento il Soggetto sub attuatore mette a disposizione della Regione:

- la relazione relativa all'attuazione del progetto;
- l'elenco delle spese;
- la Check-lit di autocontrollo nel caso di procedura di selezione dei fornitori;
- la check-lit DNSH;
- la check-lit pari opportunità;
- i documenti giustificativi della spesa (fatture, F24, buste paga o altri documenti aventi valore probatorio equivalente) con apposta la dicitura di riferimento del progetto e riferimento al CUP nel sistema informativo;
- gli atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione nonché il riferimento all'operazione per la quale è stato concesso il contributo con indicazione del CUP;
- ogni altro documento attestante e/o pertinente il raggiungimento di Milestone e Target.

4. Agli enti del terzo settore è consentito fatturare più volte durante il triennio di durata del progetto?

Si.

5. Alla fine dei tre anni di progetto, il soggetto sub-attuatore è obbligato a garantire la continuità dell'apertura dei punti di facilitazione?

La misura mira ad istituire una rete di facilitazione digitale che duri nel tempo, ma non è previsto un obbligo a mantenere inalterate le condizioni di erogazione del servizio.

6. Nel caso di risposta affermativa al punto 5, può essere ridotto il numero totale di punti di facilitazione presenti nel territorio di pertinenza del soggetto sub-attuatore, al termine del progetto?

Tendenzialmente no; come detto al punto 5 possono però essere modificate le condizioni di erogazione del servizio.

7. Nel caso di risposta affermativa al punto 5, la scelta della eventuale gestione dei punti di facilitazione può variare, anno per anno, da "gestione da parte di enti del terzo settore" a quella "in carico direttamente all'amministrazione comunale" e viceversa?

Il progetto deve descrivere uno sviluppo chiaro e lineare sia per la costituzione dei nodi di facilitazione sia per l'erogazione dei servizi; la modalità di gestione intermittente deve quindi essere sorretta da una strategia che si faccia carico di risolvere il surplus di difficoltà attuative oltre a garantire il raggiungimento del target assegnato.

Entro questa cornice resta all'autonomia del soggetto sub-attuatore trovare la formula che garantisca il raggiungimento dell'obiettivo.

8. Nel caso di risposta affermativa al punto 5, i costi della eventuale gestione successiva alla fine del triennio saranno a carico del Comune o ci saranno fondi previsti dalla Regione?

La misura prevede fondi solo per il periodo indicato e, cioè, per il triennio 2023-2025.

9. Se i facilitatori saranno scelti mediante una co-progettazione con enti del terzo settore, il procedimento di co-progettazione dovrà essere formalmente concluso entro i termini di presentazione della candidatura.

No. Il procedimento di co-progettazione non deve essere formalmente concluso entro i termini di presentazione della candidatura; l'ente gestore, se non ancora individuato, deve però essere chiaramente individuabile (all'esito del procedimento selettivo già avviato).

10. Se le attività previste dalle reti locali di servizi di facilitazione digitale saranno svolte secondo delle convenzioni tra i comuni del territorio, si domanda se tali convenzioni dovranno essere formalmente sottoscritte entro i termini di presentazione della candidatura.

Non necessariamente. Le convenzioni tra comuni potranno essere sottoscritte anche successivamente alla presentazione della candidatura, ma le delibere autorizzative devono essere adottate in data precedente ed allegate alla domanda.

11. Gli enti gestori e le aree interne possono rispondere al bando in egual misura?

Certamente. Gli enti gestori e le aree interne possono rispondere in una condizione di pari ordinazione.

Trattandosi, in entrambi i casi, di enti che rappresentano un medesimo gruppo di comuni, prima della presentazione della domanda l'ente che deciderà di aderire al bando dovrà formalizzare, prima della proposizione della propria candidatura, la propria rappresentatività con un atto recepito dai comuni associati/aderenti.

Ad esempio: se il comune X partecipa al bando attraverso il proprio ente gestore, e si è determinato in tal senso con un apposito provvedimento deliberativo, non potrà, poi, più aderire ad un ipotetico ed analogo progetto predisposto dall'area interna. Non possono, infatti, coesistere più progetti insistenti sul medesimo territorio.

S'invitano, pertanto, gli enti rappresentativi ad accordarsi in anticipo fra loro per decidere chi parteciperà per l'area di riferimento.

12. Qual'è la regola per l'individuazione dell'ente di riferimento se in un dato territorio vi sono più soggetti astrattamente idonei a partecipare al bando?

Come già risposto nella recedente domanda, non è possibile la concorrenza di più progetti sulla stessa area geografica. Ne deriva che se perverranno domande da parte di soggetti ricadenti in tutto o in parte sulla medesima area geografica, la Regione aprirà il procedimento incidentale di negoziazione tendente ad ottenere un'unica candidatura per il territorio in questione.

13. Le aggregazioni di comuni possono partecipare solo se presentano una popolazione non inferiore a 42.000 abitanti?

La regola dei 42.000 abitanti minimi vale per le aggregazioni di comuni costituite *ad hoc* per la misura 1.7.2;

I soggetti sub attuatori espressamente previsti dal Bando, viceversa, possono presentare la propria candidatura anche se si trovano al di sotto di quella soglia di popolazione. Si veda anche la FAQ 31.

I facilitatori digitali

14. Quali sono i requisiti dei facilitatori digitali? Come ci si candida?

Per fare il facilitatore digitale non occorrono particolari requisiti se non quelli generali per la sottoscrizione di un contratto con la pubblica amministrazione nel caso in cui i servizi vengano offerti direttamente dal comune.

La selezione dei facilitatori sarà rimessa alle scelte effettuate dai beneficiari della misura (comuni e aggregazioni di comuni) che potranno scegliere se erogare direttamente il servizio (in tal caso sarà il beneficiario a pubblicizzare le modalità di selezione) oppure sarà un ente del terzo settore o un operatore privato affidatario nel rispetto della normativa vigente.

15. Le RSA possono partecipare al bando?

Assumono la veste di enti sub attuatori solo i comuni e le loro aggregazioni diversamente intese (v. art. 14 bando).

Le RSA possono, viceversa, aderire ai progetti collaborando con i comuni. La Regione auspica che tali collaborazioni sorgano numerose.

16. L'importo del contributo previsto per ogni "punto di facilitazione" è da considerarsi quale importo massimo per l'intera durata del progetto?

Sì. Il contributo è calcolato rispetto al target di candidatura che varia in base alla popolazione residente ed alla provincia di appartenenza (si veda l'art. 35 del bando). Il contributo così calcolato è da considerarsi quale importo massimo per l'intera durata del progetto. L'importo di 39.400 euro per punto di facilitazione indicato all'art. 13 del bando, è una cifra puramente indicativa corrispondente, come ordine di grandezza, alla media del contributo erogabile (per l'attivazione di un punto).

17. È possibile rimodulare la spesa tra le tre diverse linee di azione?

Di regola no. Non è, infatti, possibile rimodulare la spesa tra le 3 diverse linee di azione, perché ciò potrebbe comportare la modifica del piano di ripartizione dei costi (art. 7 del bando) riguardo al quale la Regione è impegnata con il D.T.D. **La Regione può, peraltro, autorizzare la rimodulazione della spesa con incremento dei servizi di formazione** (prima linea di azione).

18. Se vengono istituiti dei punti itineranti di erogazione del servizio su un territorio comprendente 40 comuni, sarà possibile rendicontare i costi di "trasferta"?

Nel caso di attivazione di punti di facilitazione itineranti sono ammesse le spese di missione relative al solo personale facilitatore o coordinatore del progetto, il cui salario sia rimborsabile all'interno del progetto. (Tabella spese ammissibili 8.12). Le spese di trasferta devono essere comunque allineate ai costi previsti dal Regolamento in vigore presso l'ente sub attuatore di riferimento affidante l'incarico o che gestisce direttamente il progetto.

19. Con una popolazione residente di circa 58.000 unità è possibile chiedere l'istituzione di 3 "punti di facilitazione"?

Nell'esempio proposto è possibile prevedere l'istituzione di 3 "punti di facilitazione"; va, tuttavia, considerato che il contributo complessivo è parametrato al target determinato secondo quanto stabilito nell'art. 11 del bando.

20. È possibile affidare l'incarico alla propria società in house ad integrazione di altri servizi già espletati da quest'ultima?

E' possibile, purché l'affidamento *in house* sia rispettoso della normativa vigente (codice dei contratti pubblici, legge 241/1990, etc) e permetta di individuare chiaramente i costi spesi dal P.N.R.R..

21. L'IVA eventualmente pagata al fornitore è da considerarsi un costo rendicontabile?

Certamente. L'IVA pagata al fornitore è rendicontabile se non è recuperabile.

22. Le *Green communities* (d1) quale scadenza devono rispettare per rispondere al bando?

L'art. 15 del bando espressamente recita *"la presentazione delle candidature deve avvenire entro:*

a) 60 giorni dalla comunicazione o, in assenza, dalla pubblicazione del presente Bando sul B.U.R. della Regione Piemonte per: le otto città capoluogo di provincia, le sei aree interne, le S.U.A., le Green communities, gli enti gestori socio assistenziali di cui alla legge regionale n. 1 del 2004 e le ulteriori forme associative di cui al capo 5 del TUEL (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) (prima fase)".

23. E' possibile attivare un solo punto di facilitazione digitale?

La quantificazione numerica dei punti di facilitazione digitale discende dal dato di popolazione e dal target, se i numeri giustificano l'attivazione di un solo punto di facilitazione si dovrà chiedere il finanziamento per un solo punto.

24. Ogni punto di facilitazione riceve come contributo 39.400 euro?

Il contributo, come già spiegato in una precedente FAQ, è calcolato rispetto al target di candidatura che varia in base alla popolazione residente ed alla provincia di appartenenza (si veda l'art. 35 del Bando). Il contributo così calcolato è da considerarsi quale importo massimo per l'intera durata del progetto. L'importo di 39.400 euro/punto di facilitazione indicata all'art. 13 del bando, è una cifra puramente indicativa corrispondente, come ordine di grandezza, all'incirca, alla media dell'ammontare del contributo erogabile per un'attivazione di un punto di facilitazione.

25. Nella modulistica è indicato l'impegno "a mantenere l'erogazione dei servizi anche nelle annualità successive". A quali anni viene fatto riferimento? Il mantenimento del servizio può avvenire anche attraverso volontari formati?

I servizi di facilitazione finanziati dal PNRR terminano il 31.12.2025; il soggetto sub attuatore deve mantenere il punto di facilitazione attivo anche per le annualità successive perché questa è una richiesta della Commissione europea. Su questo aspetto il Bando non pone vincoli precisi: quindi la modalità sopra descritta (volontari formati) è ammissibile.

26. Nell'ipotesi in cui un Consorzio Socio Assistenziale si presenti come unico sub-attuatore del territorio di riferimento e rappresenti la totalità dei comuni consorziati, si chiede se nella domanda possa consistere solo nell'atto di adesione al bando del consorzio stesso o se, al contrario, debbano essere allegati anche gli atti specifici dei comuni consorziati.

La domanda può essere presentata dal consorzio nella sua qualità di soggetto sub-attuatore; detto ciò occorre che il consorzio provveda ad informare tutti i comuni consorziati della sua intenzione di "rispondere" al Bando al fine di evitare che gli stessi intraprendano iniziative concomitanti. Nella domanda è quindi necessario allegare la comunicazione ai consorziati o, in alternativa, il verbale della delibera in cui si dà notizia della medesima (comunicazione) opportunamente pubblicizzata nell'o.d.g. di una seduta dell'organo rappresentativo del consorzio.

27. Come spese per collaborazioni professionali/forniture di servizi sono ammesse anche le spese per il personale selezionato da un'agenzia interinale?

La selezione del personale facilitatore è nella disponibilità/responsabilità dei soggetti sub attuatori; di conseguenza tutte le modalità di selezione utilizzate dai consorzi socio assistenziali, se ammesse dalla disciplina di settore, sono idonee ad individuare i facilitatori.

Al riguardo, si precisa che il compenso per l'agenzia interinale non rientra tra le voci oggetto del contributo di cui al presente bando (Tabella 8.12).

28. L'art. 14, comma f), del bando attribuisce la facoltà di concorrere al bando alle "aggregazioni comunali espressamente costituite per la Misura 1.7.2. che rappresentino una popolazione, di regola, non inferiore a 42.000 abitanti, per la costituzione di una rete locale di servizi, con almeno 2 punti di facilitazione". In tale caso, quale forma devono assumere le aggregazioni comunali espressamente costituite per la misura in oggetto? Quale atto deve sancire il formarsi dell'aggregazione?

Il bando, all'art. 14, lett. f), non è volutamente entrato nel merito del tipo di accordo utilizzabile dai Comuni per costituire l'associazione, per cui deve farsi riferimento alla normativa generale: T.U.E.L., 1.241/1990 ecc. L'essenziale è che i Comuni che intendono costituire un'aggregazione *ad hoc* procedano con uno degli strumenti previsti dall'ordinamento: quindi, a titolo esemplificativo, non esaustivo, con un accordo di programma, un protocollo d'intesa, o altra tipologia di accordo ammesso dalla legge, o anche solo con un insieme di delibere dei rispettivi enti, che riconoscano la costituenda aggregazione ed individuino uno dei comuni partecipanti come capofila, conferendogli i necessari poteri di rappresentanza nei confronti degli altri Comuni aggregati.

È il caso di ricordare che il soggetto che verrà individuato come capofila dovrà, però, avere la struttura operativa necessaria per il disbrigo delle pratiche amministrative richieste dal bando e dalla normativa regolante la misura.

29. Se all'interno del territorio di una S.U.A. un consorzio dei servizi sociali presenta domanda (per primo, cronologicamente) che raggruppa solo alcuni dei Comuni della S.U.A., i restanti Comuni non possono più proporre domanda come S.U.A.? Devono, quindi, presentarsi - non per forza tutti insieme - come aggregazione di Comuni espressamente costituita ai sensi dell'art. 14 comma f), onde evitare sovrapposizioni territoriali?

Nel caso dell'esempio proposto, il consorzio correrà per i Comuni che rappresenta; in tale caso, però, sarà opportuno che il consorzio indichi espressamente quali Comuni intende rappresentare.

La S.U.A. potrebbe, rappresentare i restanti comuni, ferma la necessità, a questo punto, di dimostrare il possesso dei necessari poteri rappresentativi. È anche qui il caso di ricordare che il soggetto che verrà individuato come capofila dovrà, però, avere la struttura operativa necessaria per il disbrigo delle pratiche amministrative richieste dal bando e dalla normativa regolante la misura.

Si fa, altresì, presente che, vista la complessità della misura, sarebbe opportuno evitare inutili ed eccessive proliferazioni di aggregazioni che potrebbero incidere negativamente sul raggiungimento del target.

Si anticipa, quindi, che la Regione, come, peraltro, già anticipato nel bando, ove si verificasse una situazione del genere, si riserverebbe la facoltà di procedere con la negoziazione, convocando i soggetti interessati, per cercare di ottenere una più ampia aggregazione territoriale.

30. E' possibile realizzare, per una Unione un Polo di Facilitazione che avrà forma itinerante destinato a 10.035 abitanti? In questo caso si può richiedere il finanziamento dimezzato (€ 19.700,00) e relativo target di utenti da formare ridotto 435 unità.

Secondo l'art. 14, lett. e), del bando, possono partecipare la Bando tutte le forme associative di cui al capo V del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, tra queste, rientrano espressamente le Unioni di Comuni (art. 32 T.U.E.L.). Il punto di facilitazione costituisce l'unità minima di progetto.

Ne deriva che le Unioni possono partecipare al bando qualora garantiscano la realizzabilità di almeno un punto.

Si ricorda che il finanziamento è comunque parametrato al target.

Ciò posto, si consiglia di costituire aggregazioni con una maggiore popolazione possibile, al fine di poter garantire il raggiungimento del target a fine dicembre 2023.

31. Qualora un'Unione aggreghi, ai fini del progetto, altri Comuni si può considerare il PF con popolazione di circa 21.000 abitanti? Il punto f) dell'art. 14 del bando prevede che le aggregazioni espressamente costituite per la Misura devono raggiungere i 42.000 abitanti per 2 PF. Nel nostro caso si tratta di un sistema misto con una Unione da 5 Comuni che aggrega altri 3 o 4 Comuni per raggiungere la massa critica di abitanti, 21.000, per un PF.

Se l'Unione aggrega altri Comuni, aumenterà il bacino d'utenza della popolazione e ciò influirà sulla determinazione del numero di punti di facilitazione. In tal caso non si applica la lettera f) dell'art. 14 del bando perché l'Unione è comunque legittimata a partecipare in base alla lettera e) del medesimo articolo. Si veda anche la FAQ 13.

32. E' corretto attribuire le seguenti % del finanziamento complessivo ottenuto alle attività di progetto dell'Unione: 83% per i servizi di formazione in presenza, online e di assistenza personalizzata propri della facilitazione digitale; 7% per attrezzature e/o dotazioni tecnologiche, connessione; 10% per attività di comunicazione/organizzazione di eventi formativi.

Le percentuali di spesa ammissibili sono indicate nell'art. 7, punto 2 e le spese ammissibili nell'art. 8 del bando.

33. Cosa si intende per modalità ibrida nel caso della formazione sincrona?

Per formazione sincrona ibrida s'intende la formazione fatta sia in presenza, sia tramite videoconferenze.

34. Come verranno erogati i finanziamenti concessi?

Si veda l'art. 26 del bando; comunque il circuito finanziario si compone di acconto, rendicontazione della spesa, saldo.

35. Si possono utilizzare fondi ricavati dalle eventuali eccedenze (lump sum) delle Misure PNRR digitale per finanziare servizi aggiuntivi del PF?

Le spese ammissibili sono solo quelle previste dall'art. 8 del bando ed essere riferite solo a quanto previsto dall' "Accordo" e dal Piano Operativo regionale (lett. a); le eventuali economie ed ottimizzazioni a livello di singola progettualità saranno riprogrammate, in accordo con il D.T.D., al fine di garantire il raggiungimento dei target regionali (art. 6 bando).

L'utilizzo di ulteriori risorse, diverse dal PNRR, è sempre ammesso se autorizzato dalla diversa fonte di finanziamento e se la spesa non incide su voci di costo già finanziate dalla Misura 1.7.2., diversamente si violerebbe la norma sul divieto di doppio finanziamento.